



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6566 del 2011, proposto da:

Babacar Ndiaye, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Bilotta, con domicilio eletto presso Paola Vignoli in Roma, via Alberico II,33;

contro

Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari - Sportello Unico Per L'Immigrazione di Sassari, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00230/2011, resa tra le parti, concernente RIGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari - Sportello Unico Per L'Immigrazione di Sassari e del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato Salvemini su delega di Bilotta;

RITENUTO che lo stesso appellante ammette che la sentenza penale pronunciata suo carico rientra, per tipologia e per titolo di reato, fra quelle tassativamente ostative al beneficio dell'emersione di cui alla legge n. 102/2009, articolo 1-ter;

- che nondimeno l'appellante sostiene che di essa non si debba tener conto, perché in concreto il reato da lui commesso non rivestiva quelle caratteristiche di gravità e di pericolosità che sarebbero state necessarie, per disposto dell'art. 381 c.p.p., per giustificare un eventuale arresto in flagranza;

- che esaminando tale questione nei limiti e con le riserve intrinseche alla fase cautelare (e

lasciando dunque ampiamente impregiudicato un diverso giudizio da parte del giudice di merito) il Collegio ritiene non sufficientemente fondata la tesi di cui sopra, in quanto la legge va interpretata nel senso che l'effetto preclusivo deriva dal fatto oggettivo che sia stata pronunciata una sentenza penale per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., e per i quali dunque sia previsto l'arresto facoltativo in flagranza, restando irrilevante che nella specie l'arresto in flagranza vi sia stato o meno, e altresì che vi fossero o meno in concreto elementi tali da giustificare, in ipotesi, tale arresto;

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Lanfranco Balucani, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)